

## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 30 aprile 2019.

### CIRCOLARE 12/2019

#### LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

*Rif. normativi:*

- DL 119/2018;
- risoluzione n. 37 dell'Agenzia delle Entrate.

*Gentile Cliente,*

*il Collegato alla Finanziaria 2019 ha introdotto la possibilità di regolarizzare infrazioni e inosservanze di obblighi/inadempimenti di natura formale attraverso il pagamento di € 200 annuali.*

## Regolarizzazione violazioni formali

### Ambito della norma

L'art. 9, nei commi da 1 a 8 del DL 119/2018, ha previsto la possibilità di sanare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale, commessi fino al 24 ottobre 2018, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Le violazioni regolarizzabili sono quelle per cui è competente l'Agenzia delle Entrate, commesse dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario o da altri soggetti, e non rilevanti sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta.

Le violazioni in esame sono quelle che, seppur non rilevanti nella determinazione dell'imposta, possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (sono quindi escluse quelle meramente formali).

Non sono regolarizzabili l'omessa presentazione di dichiarazioni e le violazioni per operazioni non realmente effettuate, mentre sono invece sanabili le "comunicazioni" (liquidazioni IVA periodiche, comunicazione dati fatture, modelli INTRA) e le omesse presentazioni di F24 "a zero".

Oltre a quanto indicato sopra sono escluse dalla possibilità di regolarizzazione:

- le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli indicati sopra;
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito al 19.12.2018 e quelle oggetto di rapporto pendente alla medesima data ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata anteriormente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure;
- la mancata compilazione del quadro RW e irregolarità relative ad IVIE e IVAFE.

### Regolarizzazione

Per usufruire della regolarizzazione risulta essenziale rimuovere le irregolarità e le omissioni entro il 2 marzo 2020 e versare in un'unica soluzione (o in due rate) € 200 per ciascun periodo d'imposta, da indicare nel modello F24.

Quanto dovuto deve essere versato entro il **31 maggio 2019** (in caso di versamento rateale entro tale termine deve essere versata la prima rata di € 100 mentre la seconda dovrà essere versata entro il 2 marzo 2020); l'importo non è compensabile con altri crediti.

Il codice da utilizzare è "PF99" – "VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018", indicando il periodo d'imposta della violazione nel campo "anno di riferimento" mentre nel campo rateazione/regione/prov. Mese rif. occorrerà indicare 0101 in caso di versamento integrale, 0102 e 0202 in caso di pagamento rateale.

Per le violazioni formali non legate ad un determinato periodo d'imposta è necessario fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse, mentre per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare è necessario considerare il termine dello stesso. La regolarizzazione non consente la restituzione di quanto già versato.

Nel caso di mancata rimozione delle violazioni nel termine del 2 marzo 2020 per giustificato motivo, la sanatoria è salva se la rimozione è effettuata entro il termine fissato dall'Agenzia delle Entrate.

\*\*\*\*\*

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*